



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO  
NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* vedi intestazione digitale

*Class.* 34.43.01 / *Fasc.* 8.6.8/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

*e. p. c.*

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Basilicata Dipartimento ambiente e energia - Ufficio  
compatibilità ambientale  
[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)

Alla Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità  
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio  
Servizio autorizzazioni ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della  
Basilicata  
[sabap-bas@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-bas@pec.cultura.gov.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le  
province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
[sabap-fg@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-fg@pec.cultura.gov.it)

Alla Solar Energy Dieci S.r.l.  
[solarenergydieci.srl@legalmail.it](mailto:solarenergydieci.srl@legalmail.it)

*Oggetto:* [ID: 8054] Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Savinetta", di potenza pari a 20,66 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Spinazzola (BT).  
**Proponente: Solar Energy Dieci Srl.**  
**Parere tecnico-istruttorio.**

**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

[ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it)

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

**VISTO** l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il “PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell’identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”, e che in particolare:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l’obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all’art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d’uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede (Cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2). Ai sensi dell’art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati “interventi di rilevante trasformazione” ai fini dell’applicazione della

procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA;

**VISTO** il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

**VISTO** il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

**VISTO** l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

**VISTO** l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

**VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

**VISTO** il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

**VISTO** l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>;

**CONSIDERATO** che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. LUIGI LA ROCCA l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

---

**CONSIDERATO** che la società Solar Energy Dieci S.r.l., con pec del 28/09/2022, acquisita al prot. 3960 del 29/09/2022, ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla Solar Energy Dieci S.r.l., rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. MiTE n. 128210 del 17/10/2022, acquisita con prot. SS-PNRR n. 4619 del 17/10/2022, la procedibilità della suddetta istanza;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 4673 del 18/10/2022, la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNNR ha richiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata ed alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia di esprimere le proprie valutazioni in merito all'intervento in oggetto e al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e al Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del procedimento di VIA, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

**CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:**

**il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST)**, già elaborato dal Comitato permanente di promozione del turismo con il coordinamento della Direzione generale Turismo del MiBACT, ha posto nell'arco temporale del Piano il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese;

**il medesimo PST**, nel quadro della 'Strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne' (punto A.2.4) ha stabilito che:

- per destinazioni caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- indispensabile l'integrazione con le altre filiere presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

**il Piano turistico regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013)**, ha evidenziato che:

- lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario, come per le chiese rupestri, non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori ... di significativa rilevanza sono invece legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata...in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;

precisando inoltre che:

- il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
- il paesaggio ... può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
- cammini storici, itinerari culturali, sentieri ... diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

**CONSIDERATO** inoltre quanto è emerso dal 'Primo rapporto sullo stato del paesaggio rurale', pubblicato nel settembre 2018 dall'Osservatorio laboratorio del paesaggio e dei beni culturali dell'Università degli studi di Firenze:

- I paesaggi rurali sono indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori ... Si tratta di complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento



del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

**VISTO** il citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

**CONSIDERATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

**CONSIDERATO** che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

**CONSIDERATO** che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*.

**CONSIDERATO** che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

**VISTA** la Legge Regionale della Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 *"Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010"* che individua tra l'altro le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

**VISTI** gli atti e la documentazione prodotta nell'ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico della Regione Basilicata, avviata con DGR n. 366 del 18/03/2008, e nello specifico l'Intesa firmata il 14/09/2011(D.G.R. 879/2011) tra la Regione Basilicata, il MIBAC e il MATTM e l'attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici espletate, validate ed approvate con D.G.R. 319/2017, D.G.R. 872/2017, D.G.R. 204/2018, D.G.R. 362/2018, D.G.R. 581/2018, D.G.R. 587/2018, D.G.R. 1263/2018, D.G.R.1372/2018, D.G.R. 151/2019; D.G.R. 754/2020 e D.G.R. 741/2021;

**VISTO** il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 176 del 16.02.2015,

**CONSIDERATO** che, **per quanto attiene al quadro progettuale ed ambientale**, in merito alla procedura in esame e su richiesta di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui al protocollo n. 4673 del 18/10/2022, con nota prot. n. 14652 del 29/11/2022, acquisita al prot. n. 6321 del 30/11/2022, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, vista la documentazione pubblicata, ha formulato il proprio parere endoprocedimentale e che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota n. 1329 del 07/02/2023, acquisita al prot. n. 07/02/2023 ha formulato il proprio parere endoprocedimentale;

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto riportato dalle competenti Soprintendenze ABAP nei rispettivi pareri endoprocedimentali e concordando con quanto ivi espresso, il Servizio III “Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico” della Direzione Generale ABAP, con nota prot. 1722 del 08/02/2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, il Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” della Direzione Generale ABAP, con nota prot. 1722 del 08/02/2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

**VISTO** il PPTR vigente della Regione Puglia, ed in particolare l’art. 83, co.6 delle NTA del PPTR della Regione Puglia e l’elaborato 4.4.1 *Linee guida energie rinnovabili* del PPTR della Regione Puglia;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art. 135 e dell’art. 143 del soprarichiamato Codice, nella Regione Puglia dal 2015 vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione del D.lgs 42/2004 - *Codice dei beni culturali e del Paesaggio*, nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14;

**EVIDENZIATO** che, come previsto dal co. 9 del suddetto art. 143 *“a far data dall’approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici”*;

**EVIDENZIATO** altresì che l’art. 89 - Strumenti di controllo preventivo, co. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR Puglia prevede che sia valutata la conformità con gli obiettivi di tutela di piano di tutti gli interventi *“che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate”*;

**VISTO** inoltre l’art. 83, co. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR Puglia;

**VISTO** in particolare l’elaborato 4.4.1 Parte prima *“Linee guida energie rinnovabili”* del PPTR Puglia;

**RITENUTO** di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e dei Servizi II e III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale**;

**ESAMINATI** gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica pubblicati sul sito web dell’Autorità competente;

**PREMESSO** che il progetto di cui trattasi è localizzato nel territorio comunale di Spinazzola (BT) a circa 3,9 km a Est del centro abitato, in un'area mediamente pianeggiante tra il Torrente Roviniero e Torrente Basentello, accessibile attraverso una strada provinciale 195 (SP195).

**VISTO** che, il contesto paesaggistico interessato è rappresentato dal Tavoliere delle Puglie, dominato a nord dal Gargano ed a sud-ovest dal Subappennino Dauno il cui paesaggio è ampiamente caratterizzato da appezzamenti privi di alberature agrarie, terreni adibiti prevalentemente alla coltivazione di colture cerealicole e di ortaggi da industria;

**VISTO** che l’area in oggetto è classificata dal Piano Regolatore Generale del Comune di Spinazzola, approvato con delibera del Consiglio Comunale n°3 del 20/03/2001, come *“E1 – Zona agricola”* di cui all’art. 4.5 delle Norme Tecniche di Attuazione;

**VISTO** che l’area presenta un’estensione complessiva di circa 28,5 ha, di cui circa 26,9 ha saranno interessati dall’effettiva realizzazione delle opere e inclusi all’interno della recinzione d’impianto e che l’area di progetto si trova alle seguenti distanze dai principali centri abitati:

- circa 3,0 km in direzione Nord-Ovest dall'area urbanizzata di Spinazzola (BAT);
- 10,7 km in direzione Ovest da Palazzo San Gervasio (PZ);
- 10,7 km in direzione Est da Poggiorsini (BA);
- 11,4 km in direzione Sud-Ovest da Genzano di Lucania (PZ) e Banzi (PZ);

**CONSIDERATO** che, la tecnologia impiantistica prevede l'installazione di moduli fotovoltaici mono-facciali che saranno installati su strutture mobili (tracker) di tipo monoassiale mediante palo infisso nel terreno, consociati con l'attività agricola, pascolo, tra i filari di moduli fotovoltaici e che l'impianto fotovoltaico sarà connesso in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV denominata "Genzano" attraverso un elettrodotto interrato in Media Tensione a 30 kV di lunghezza pari a circa 8,9 km;

**CONSIDERATO** nello specifico che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico composto complessivamente da n. 1 sottocampo con le seguenti caratteristiche:

- 37.908 moduli da 545 Wp/cad aventi dimensione di 2'274 x 1'134 x 35 mm, disposti con orientamento O-E con potenza complessiva di circa 20,66 Mwp;
- 1.458 stringhe; 3.
- 26 moduli per stringa;
- N. 1 sottocampo avente potenza di picco pari a 20.659,86 kWp;
- 4 cabine di trasformazione BT/MT con 7 inverter;
- n. 1 cabina di consegna Bt/Mt presente in una stazione condivisa con altri utenti, che verrà connessa alla SSE nel Comune di Genzano di Lucania denominata "Genzano";

**CONSIDERATO** che l'area libera sottostante i pannelli sarà destinata al pascolo gestita con la pratica del sovescio;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dal progetto, in riferimento al PTPR della Puglia, ricade interamente nell'ambito 6 del PTPR della Puglia "Alta Murgia", di cui alla scheda d'ambito 5.6 del PTPR Puglia, Figura territoriale 6.2 "La fossa bradanica";

**VALUTATO** che la suddetta scheda riporta che *"l'ambito dell'Alta Murgia è caratterizzato dal rilievo morfologico dell'altopiano e dalla prevalenza di vaste superfici a pascolo e a seminativo che si sviluppano fino alla fossa bradanica. La delimitazione dell'ambito si è attestata quindi principalmente lungo gli elementi morfologici costituiti dai gradini murgiani nord-orientale e sud-occidentale che rappresentano la linea di demarcazione netta tra il paesaggio dell'Alta Murgia e quelli limitrofi della Puglia Centrale e della Valle dell'Ofanto, sia da un punto di vista dell'uso del suolo (tra il fronte di boschi e pascoli dell'altopiano e la matrice olivata della Puglia Centrale e dei vigneti della Valle dell'Ofanto), sia della struttura insediativa (tra l'ambito il vuoto insediativo delle Murge e il sistema dei centri corrispondenti della costa barese e quello lineare della Valle dell'Ofanto)."*;

**CONSIDERATO** che l'assetto vincolistico dell'area di riferimento (buffer di 3 Km), comprende aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 136 e dell'art.142 comma 1) lett. b), c), g), m), nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:

#### Beni paesaggistici

- 1) indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:
  - cod. BP136\_032 - Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, D.G.R. n. 202200345 del 10/06/2022 – la nuova stazione utente ricade all'interno dell'area tutelata;

2) indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

2.1) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. b) "i territori contermini allaghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi":

- Invaso di Genzano;
- Invaso di Serra del Corvo;

2.2) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna":

- Fosso Spada- interferenza diretta con elettrodotto di connessione;
- Torrente Basentello o Fosso Zecchino; il corso d'acqua è attraversato in un punto dal cavidotto interrato;
- Vallone Marascione o Fosso Grotte di Cassano inf. N. 549;
- Torrente Ruviniere inf. N349;
- Torrente Locone;
- Fosso Giacutecchio inf. N. 555;
- Fosso Zecchino- interferenza diretta con elettrodotto di connessione;

2.3) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. g) "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"

- Formazioni igrofile in territorio di Genzano di Lucania;

2.4) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. m) "le zone di interesse archeologico":

#### AREE ARCHEOLOGICHE:

- Monteserico (BP142mJ031) - tutelata con D.S.R. 24.04.03;

#### TRATTURI:

- n146 PZ Tratturo Comunale Palazzo - Irsina;
- n°144-PZ Tratturo Comunale Spinazzola - Irsina;
- n145-PZ Tratturo Comunale di Corato;
- n°147-PZ Regio Tratturo Palmira - Monteserico - Canosa;
- n°060-PZ Regio Tratturo Comunale Madamagiulia;
- n0061-PZ Regio Tratturo Comunale Palazzo - Irsina;
- Regio Tratturo Melfi- Castellaneta a 0,9 km;

#### ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO:

Parte del cavidotto e la sottostazione utente ricadono nella fascia di rispetto della *Via Appia*, ricognita come "zona di interesse archeologico", ai sensi dell'art. 142 co 1 lett m) ed oggetto di un importante programma di valorizzazione da parte di questo Ministero, in particolar modo per la recente candidatura UNESCO di questo tratto dell'Appia come "Heritage Route";

### **Beni architettonici**

1) Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- Antico Castello di Monteserico (BCM1 13d e i 13i) - 14/06/1960, posto su un'altura a circa 580 in s.l.m. e affaccia sull'intera Valle del Bradano;
- Masseria Verderosa - ex Cafiero - (BCM\_1 15d) - D.M. del 16/12/1998;

## Beni archeologici

1) *dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:*

Aree di vincolo archeologico individuate ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del CBCP:

- *Monteserico - tutelata con D.S.R. 24.04.03;*
- *n°146- PZ Tratturo Comunale Palazzo - Irsina;*
- *n14-4-PZ Tratturo Comunale Spinazzola - Irsina;*
- *n°145-PZ Tratturo Comunale di Corato;*
- *n0147-PZ Regio Tratturo Palmira - Monteserico - Canosa;*
- *n°060-PZ Regio Tratturo Comunale Madamagiulia;*
- *n°061-PZ Regio Tratturo Comunale Palazzo – Irsina;*
- *Regio Tratturo Melfi- Castellaneta a 0,9 km.*

2) *esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice);*

Nell'area dell'impianto in esame, relativamente alla porzione ricadente nel territorio lucano, sono stati censiti *n. 42 siti, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio.*




Figura 1 - stralcio Elaborato Carta delle evidenze archeologiche e vincolistica

**RILEVATO** che l'impianto proposto occuperebbe una parte dell'area valliva che interseca il Torrente Roviniero e il Torrente Locone, distanti dall'impianto all'incirca 1 km e 1,5;

**RILEVATO** inoltre che per l'elettrodotto di connessione si rilevano interferenze dirette con i seguenti beni tutelati:

- *Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina;*
- *Fosso Spada;*
- *Fosso Zecchino;*

**VISTO** inoltre che il progetto in esame interferisce direttamente anche con aree tutelate ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42 del 2004, individuate dal PRTP della Puglia quali *Uteriori Componenti Paesaggistiche* in qualità di *Aree Soggette a Vincolo Idrogeologico*;

**RILEVATO** inoltre, che l'area in oggetto **non è ricompresa tra quelle considerate idonee** ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come introdotto dall'art. 6 v.1 lett. a) del D.L. 50/2022 a modifica dell'art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021, in quanto;

- *la nuova stazione utente ricade all'interno della fascia di rispetto di 1 km dal Tratturo "Melfi Castellaneta" inteso quale bene tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 22.12.1983;*
- *la nuova stazione utente ricade all'interno dell'area tutelata dall'art. 136 del D. Lgs. n. 42 del 2004 relativa al Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, D.G.R. n. 202200345 del 10/06/2022;*
- *parte del cavidotto e la sottostazione utente ricadono nella fascia di rispetto della Via Appia, ricognita come "zona di interesse archeologico", ai sensi dell'art. 142 co 1 lett m);*

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, **in riferimento agli aspetti paesaggistici**, la valenza paesaggistica del territorio in esame è da ritenersi è molto alta, soprattutto nella parte in cui l'altopiano digrada con il costone murgiano verso la Fossa Bradanica, traguardando visivamente i profili degli Appennini lucani. Il costone rappresenta l'elemento visivo persistente per chi attraversa la Fossa Bradanica ed è caratterizzato da profondi valloni, fra i quali quello del torrente Basentello;

**VALUTATO** che, per quel che riguarda i caratteri identitari, il paesaggio in esame si caratterizza per l'accentramento di strutturazioni antropico-rurali organizzate attorno ai percorsi storici che dalla Piana foggiana risalgono verso i crinali dei Monti dauni e discendono verso la valle del torrente Basentello, costruendo una maglia viaria a forte valenza storico-culturale, caratterizzata dai collegamenti fra la Via Traiana e la Via Appia, consolidati in Età medievale. La struttura agraria si distingue per la compresenza dei tessuti pianificati della Riforma Fondiaria - formato da appezzamenti disposti secondo uno schema cartesiano le cui giaciture sono orientate in funzione dei condizionamenti orografici - e le aree a pascolo che investono la struttura agraria di impianto medievale. Questo sistema duplice di uso antropico del suolo funge da matrice paesaggistica delle masserie e delle altre architetture rurali, parte fondamentale di una rete policentrica e stratificata che si unisce alla rete dei percorsi, determinando assieme alla maglia fondiaria un organismo storico-culturale unitario nei suoi molteplici caratteri;

**VALUTATO** inoltre che la scarsità di infrastrutturazione, sia a servizio della produzione agricola sia a servizio della mobilità, ha permesso la conservazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo sistema insediativo;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante



trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2) quale debba intendersi quello di cui trattasi stanti le rilevanti dimensioni dell'impianto;

**VALUTATO** nello specifico che, in riferimento alla compatibilità delle opere di progetto rispetto alle previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, si rilevano le seguenti criticità:

- Per l'attuazione dell'*obiettivo 4, "Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici"* è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: *"Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole"*.

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che, anche per il loro carattere di lunga durata, per quanto reversibile, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione;

- In relazione all'*obiettivo 4.1, "Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici"*, è definita, tra le altre, la seguente direttiva: *"gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole"*.

Il progetto in esame, come già rilevato, introduce elementi artificiali (i moduli fotovoltaici e le cabine di trasformazione/consegna) non destinati alle attività agricole. A definire i caratteri del contesto paesaggistico in cui l'impianto sarà inserito, come descritti sopra, oltre alla presenza delle ulteriori componenti paesaggistiche sopra richiamate, prossime ai terreni interessati dall'impianto, contribuiscono anche le segnalazioni architettoniche, insediamenti rurali, casolari, masserie e zone di interesse archeologico relative ad insediamenti rurali di età romana, che connotano in maniera decisa il paesaggio rurale e attestano inequivocabilmente la vocazione agricola dell'area consolidatasi nel tempo e nella storia;

- *la scelta localizzativa su suolo agricolo si pone in contrasto sia con gli obiettivi di qualità paesaggistica e con gli indirizzi e direttive del PPTR, sia con le Linee Guida di cui all'elaborato 4.1.1 - Energie rinnovabili del PPTR, parte prima – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile laddove si indica che il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali. L'impianto proposto non si sottrae in termini assoluti alle indicazioni del PPTR, che pur non disciplinando la specifica categoria dell'agrovoltaico indica localizzazioni privilegiate ove realizzare la componente fotovoltaica*

Il progetto in esame, infatti, riguarda un impianto di notevoli estensioni, localizzato in area agricola a forte valenza ambientale, per cui tale tipo di impianto rischia di produrre degli impatti negativi indiretti sulle componenti ambientali, qui di seguito in sintesi riportati:

- *parcellizzazione del paesaggio rurale, il quale, invece, dovrebbe essere salvaguardato e valorizzato nei suoi elementi di identità e di equilibrio, tipici delle aree agricole;*
- *occupazione di suoli agricoli, per un vincolo temporale di 25-30 anni, con conseguente modifica del microclima sottostante i pannelli fotovoltaici;*
- *grande trasformazione della texture agricola con forti processi di artificializzazione del suolo che comunque permangono, anche nel caso di un'installazione agrovoltaica;*



**RITENUTO** dunque che, *il progetto, inoltre, contrasta con le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio individuate dal PPTR e, in particolare, con quanto auspicato dalle Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili del PPTR (Elaborato 4.4.1 parte I e parte II); in particolare nelle suddette Linee Guida, le quali, per quanto disposto dall'art. 6 c. 6 delle NTA del PPTR e in applicazione dell'art. 143 c. 8 del D.Lgs. 42/2004, costituiscono "raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme". A tale riguardo è opportuno evidenziare che nelle Linee Guida *l'inserimento di impianti fotovoltaici in area agricola è considerato un elemento di criticità in relazione all'occupazione di suolo ed allo snaturamento del territorio agricolo* (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I, paragrafo B2.1.3 Criticità). Le stesse Linee Guida, inoltre, *si propongono di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole* (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I, paragrafo B2.2.1);*

**VALUTATO** ancora, per quanto attiene la localizzazione degli impianti fotovoltaici, *le Linee Guida privilegiano la localizzazione di impianti fotovoltaici* (paragrafo B2.2.2): – “nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA); – sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.; – su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali; – nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione; – lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12 , 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale; – nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali”.

**CONSIDERATO E VALUTATO** inoltre che, tuttavia, la realizzazione dell'impianto, per le dimensioni rilevanti di suolo occupato, produrrebbe un impatto soprattutto visivo, contribuendo in modo significativo alla frammentazione e all'artificializzazione del paesaggio, il cui carattere di ruralità, accentuato anche dalla distanza dai centri urbani, è ancora ben riconoscibile in particolare nell'area intorno al sito del campo fotovoltaico;

**CONSIDERATO E VALUTATO** nello specifico che, la sottostazione elettrica di nuova realizzazione, si inserisce integralmente, nell'area del *Castello di Monteserico* e del territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, *dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art.136 del Codice, con Delibera di Giunta Regionale n°345 del 10/06/2022*, a conclusione di un iter procedurale che ha avuto inizio il 18/10/2021, con la pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

**EVIDENZIATO** il grave impatto l'impianto agrovoltaico avrebbe all'interno di una porzione di paesaggio, relativamente ristretta, delimitata dal *Regio Tratturo Melfi Castellaneta* e dal *Torrente Roviniero* tra i quali è presente un sistema di percorsi rurali di collegamento (oggi diretti verso l'attuale strada statale Bradanica) adagiati su suolo coltivo produttivo, che rende peraltro pleonastica la proposta di inerbimento del suolo avanzata dalla società proponente;

**VALUTATO** inoltre, che le opere di mitigazione a verde previste lungo il perimetro dell'impianto, ovvero la realizzazione di una quinta arboreo arbustiva lungo tutto il lato esterno della recinzione, paradossalmente rendono più evidente il vasto recinto e costituiscono una barriera visiva che compromette le ampie aperture visuali percepibili;

**VALUTATO** quindi che il nuovo paesaggio che verrebbe a delinearsi, risulterebbe completamente diverso da quello attuale e non potrebbe certo essere un paesaggio caratterizzato da un nuovo valore paesaggistico, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici ed impianti eolici modificano i valori paesaggistici realizzati nei secoli;

**VALUTATO** che le visuali che si aprono dal *Tratturo Melfi-Castellaneta* debbono considerarsi necessariamente delle visuali storiche, le stesse che si aprivano sul territorio nel passato. Lo stesso tratturo è inoltre sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. del 22.12.1983, per il quale occorre prevedere necessariamente un'azione di tutela, in riferimento alle visuali che si aprono dallo stesso, così come statuito dalle NTA del PPTR il cui art. 78, comma 5, prevede che *"Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio"*;

**VALUTATO** nello specifico che, l'impianto fotovoltaico e le opere di connessione produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da componenti diffuse del paesaggio in considerazione anche degli effetti cumulativi, sequenziali e reiterativi derivanti dalla presenza di altri impianti FER già in esercizio e in fase di autorizzazione, come si evince dagli elaborati di progetto;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, *in riferimento agli aspetti archeologici*, si ribadisce che, oltre alla già citata area di *Monteserico*, e alla rete dei tratturi sopra richiamati, il cavidotto e la sottostazione utente ricadono nella recente perimetrazione dell'areale della *Via Appia*, ricognita come "zona di interesse archeologico", ai sensi dell'art. 142 co 1 lett m) ed oggetto di un importante programma di valorizzazione da parte di questo Ministero, in particolar modo per la recente candidatura UNESCO di questo tratto dell'Appia come "Heritage Route" e che nell'area di progetto, infine, sono presenti *42 punti di interesse archeologico*, noti in letteratura da precedenti studi e indagini topografiche eseguite sul territorio;

**EVIDENZIATA** l'interferenza "visuale" del progetto con il *Tratturo Melfi-Castellaneta* sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. del 22.12.1983, per il quale occorre prevedere necessariamente un'azione di tutela, in riferimento alle visuali che si aprono dallo stesso, così come statuito dalle NTA del PPTR il cui al richiamato art. 78, comma 5;

**RITENUTO** che, alla luce di quanto sopra considerato e valutato, tutti i suddetti elementi descritti farebbero propendere per un più alto potenziale archeologico delle aree ed un conseguente maggiore rischio di interferenza delle opere con beni archeologici subsistenti;

**RITENUTO**, quindi, che la realizzazione dell'impianto, considerato già il forte impatto determinato dalla presenza di altri impianti FER, rappresenterebbe un notevole rischio per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso rappresentato da siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi;

**RITENUTO**, dunque che, seppur sia stato valutato opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, il progetto rimane soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. del succitato art. 25;

**CONSIDERATO E VALUTATO**, inoltre che, *in riferimento agli impatti cumulativi*, il contesto territoriale in cui l'impianto in esame si inserisce, è *caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori già realizzati, autorizzati o in corso di autorizzazione e di impianti fotovoltaici in procedura di valutazione statale di*

cui nello specifico si riportano solo quelli più rilevanti in considerazione degli impatti cumulativi e delle principali interferenze con l'impianto in esame:

- n. 5 impianti fotovoltaici già realizzati n.6 impianti fotovoltaici in corso di valutazione;
- n.9 pale eoliche con valutazione ambientale chiusa positivamente ed un impianto eolico in fase di istruttoria;




Figura 3 – Mappa degli impatti cumulativi. Elaborazione SS PNRR

**CONSIDERATO** che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel redigendo PPR della Regione Basilicata bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

**CONSIDERATO** che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

**VISTO** l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

**VISTA** la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

**VISTO** l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita

in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

**CONSIDERATO** che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9.

**RITENUTO** che, l'applicazione dei principi su richiamati, è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

*21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggia, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.*

(...)

*23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro."*

**CONSIDERATO** che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...)

*"Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.*

*"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni."*

**RITENUTO**, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- nell'area vasta di riferimento dell'impianto fotovoltaico di cui trattasi sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, sopra elencati e descritti, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 che definisce l'effetto di 'irradiazione' dei beni paesaggistici presenti in un'area "quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione



*spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo”;*

- la sentenza del Tar Emilia-Romagna Sez. II, n.16 del 10.01.2018 (n.00184/2017 REG.RIC) in cui si chiarisce che *“il potere di controllo del Ministero dei Beni Culturali ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004, si estende oltre il dato meramente cartografico del vincolo o di quello fisico del bene tutelato (...) il paesaggio quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo”* e che *“ai fini della valutazione dell'impatto ambientale il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche costituzionale (ex alij, Corte Costituzionale 14 novembre 2007, n. 378)”*;
- \nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza speciale, insieme a quella della Soprintendenza Abap competente, si estende a considerare il territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell’accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall’art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l’art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ‘La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime’;
- l’impianto fotovoltaico proposto, qualora realizzato, andrebbe a produrre distorsioni paesaggistiche difficilmente reversibili sottraendo in tal modo un paesaggio rurale ad una potenziale tutela e valorizzazione obiettivo del redigendo Piano Paesaggistico Regionale;
- l’impianto fotovoltaico di progetto si inserisce in un contesto territoriale già fortemente ferito dalla presenza di altri impianti esistenti, autorizzati o in fase di valutazione con i quali interferisce pesantemente in termini percettivi e i cui impatti cumulativi andrebbero a danneggiare i caratteri costitutivi del paesaggio circostante;
- il contesto territoriale di riferimento, oltre che per le peculiarità paesaggistiche, si caratterizza anche per il notevole valore archeologico come meglio sopra descritto che conferma che la realizzazione dell’impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione dei siti archeologici e la conservazione dei valori paesaggistici connessi;

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto sopra esposto, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica fotovoltaica rende difficile assicurare il rispetto della ‘capacità’ di carico del territorio e l’equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

**CONSIDERATO** che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che ‘considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi’.

**CONSIDERATO** che il medesimo Documento ha ribadito che ‘Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all’uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti’.

**CONSIDERATO** che, in attesa dell’individuazione delle “aree idonee” il medesimo Documento stabilisce anche il principio che ‘Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale’.

**CONSIDERATO** che ancora in specifico riferimento al ‘rilievo del fotovoltaico per il raggiungimento degli obiettivi al 2030’, e considerato che, in prospettiva, questa tecnologia ha il potenziale per una ancora più ampia diffusione, occorre individuare modalità di installazione coerenti con i parimenti rilevanti obiettivi di riduzione del consumo di suolo’;

**CONSIDERATO** che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all’interno della SEN 2017 ‘Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l’utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*)’ e precisando inoltre che ‘Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive’.

**RITENUTO** utile richiamare che il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che ***“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.*** (cfr. Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT)”.

**CONSIDERATO** che, nelle more dell’individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, **sono considerate idonee** quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

A conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, considerati i contributi istruttori dei Servizi II e III della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e tutta l’ulteriore documentazione prodotta dalla Società proponente nel corso del procedimento, questa

**Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

**parere tecnico istruttorio negativo**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società Solar Energy Dieci Srl. relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Savinetta", di potenza pari a 20,66 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Genzano di Lucania (PZ) e Spinazzola (BT).

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP

Arch. Gilda di Pasqua

(email: [gilda.dipasqua@cultura.gov.it](mailto:gilda.dipasqua@cultura.gov.it))



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V della DG ABAP

Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

*dott. Luigi LA ROCCA*

Firmato digitalmente da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi

O = Ministero della cultura

C = IT

